REGIONE ABRUZZO

PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELL AREA

PASSOLANCIANO—MAJELLETTA DEL MASSICCIO DELLA

MAJELLA

NORMATIVA

(Testo coordinato con le Norme Tecniche Integrative prescritte dal Consiglio Regionale, aggiornato alla normativa vigente e secondo quanto raggiunto nell'intesa Regione Abruzzo-Parco Nazionale della Majella il 30.07.04 e del 21.12.2004)

TITOLO I - FINALITA' E CONTENUTI

Art. 01 Finalità generali
Il P.S.T ha il compito di definire l'assetto territoriale e paesaggistico dell'"area conflittuale", così come perimetrata nel Piano Regionale Paesistico Ambito Maiella. e Morrone, denominata "Passolanciano—Maielletta" nella quale le esigenze di tutela del paesaggio entrano in evidente contrasto con le ipotesi di sviluppo del turismo montano (estivo ed invernale).
Lo stesso P.R.P. rimanda a successiva elaborazione progettuale il compito di definire norme di comportamento adeguate alle problematiche emergenti, pertanto il presente strumento ha 1'obiettivo di configurare un assetto territoriale e paesaggistico della zona capace di ottemperare nel migliore dei modi le varie esigenze.

Art. 02 Fisionomia giuridica
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il presente strumento si configura come "progetto speciale territoriale" di cui all'art.6 della Legge Regionale 12.04.1983 n° 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 03 Area di competenza
L'area di competenza del presente strumento è quella perimetrata dal Piano Regionale Paesistico Ambito Majella e Morrone, come "area conflittuale" e riportata nelle tavole grafiche del P.R.P.

Art. 04 Elaborati
Costituiscono parte integrante del presente strumento la relazione generale i seguenti elaborati :

PARTE 1 ANALISI GENERALI

TAV. 1.1 — INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAV. 1.2 — ANALISI DEL BACINO DI UTENZA (in via di aggiornamento)
TAV. 1.3 — STUDIO DEL SISTEMA DEGLI ACCESSI

TAV 1.4 — AREE PROTETTE E SIC

PARTE 2 IDENTIFICAZIONE DEL BACINO SCIABILE

TAV 2.1 — TAVOLA DEGLI SCARTI
TAV. 2.2 — PRP.

PARTE 3 PROGETTQ TERRITORIALE

TAV. 3.1 — VIABILITA' COMPRENSIORIALE E SISTEMI DI APRROCCAMENTO
TAV 3.2.a — SCHEMA IMPIANTI ED ATTREZZATURE (aggiornata secondo quanto definito nell'intesa tra Regione Abruzzo e Parco Nazionale della Maiella del 30.07.04 e del 21.12.2004)

- RELAZIONE (aggiornata)
- NORMATIVA (aggiornata)

Art. 05 Valenza Programmatica
Il. presente strumento in quanto "Progetto Speciale Territoriale", assume nei confronti dei piani e dei programmi di diverso livello la valenza e la cogenza prevista dal comma 7 delI'art.6 della L.R. 18/83 nel testo in vigore.
Le previsioni contenute nel presente strumento costituiscono criterio di priorità rispetto ai programmi di finanziamento pubblico messi in essere dalla Regione.
Il P.S.T. , previa intesa con l'Ente Parco Nazionale della Maiella, assume valenza di piano stralcio del Piano del Parco ed entra in vigore dalla pubblicazione sul BURA.

TITOLO II CRITERI GENERALI

Art. 06 Salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente
Il. presente "Progetto Speciale Territoriale" è definito nell'ambito delle problematiche complessive di salvaguardia del paesaggio e dell' ambiente e delle esigenze connesse ad un uso compatibile delle risorse.
A tal fine ogni singolo intervento in esso previsto, deve essere sottoposto alle verifiche ambientali previste, da effettuare sul progetto esecutivo.

Art. 07 Detrattori ambientali
Per il raggiungimento delle finalità generali del presente strumento è fatto obbligo agli enti territoriali competenti di preporre a qualsiasi altro programma di intervento di loro competenza la eliminazione dei detrattori ambientali.
In prima approssimazione sono definiti "detrattori ambientali" ai sensi di quanto disposto al comma precedente:

1. le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate;
2. le cave a ciclo aperto non più in esercizio;
3. gli impianti tecnologici in contrasto con i valori percettivi del paesaggio (linee elettriche aeree in quota, antenne ripetitrici di segnali audio - televisivi);
4. le scarpate stradali non modellate e reinverdite;

5. il tratto di strada Rifugio Pomilio-Blockaus.

Per quanto riguarda tutti i detrattori ambientali esistenti dovrà essere predisposto uno specifico programma di riqualificazione ambientale che permette nel tempo attraverso delocalizzazioni, demolizioni, risanamenti e altre misure compensative di ricostituire per quanto possibile l'ambiente sia sotto il profilo morfologico che vegetazionale.

Art. 08 Impianti ed attrezzature esistenti

Il progetto di assetto contenuto nel presente strumento assume il significato di "assetto obiettivo" a cui tendere nel medio termine.
Nuove realizzazioni possono essere assentite solo se non in contrasto con il presente strumento.
Le attrezzature e gli impianti esistenti, alla data di adozione del presente strumento, possono restare in essere fino alla scadenza del relativo atto concessorio. Al termine della loro vita funzionale dovranno essere riconvertiti adeguandosi alle nuove ipotesi di piano
Nel caso di sostituzioni, possono essere apportate modifiche e potenziamenti non sostanziali alle attrezzature ed agli impianti esistenti

TITOLO III <u>VIABILITA'</u>

Art. 09 Viabilità in quota

Ai sensi della presente normativa è definita viabilità in quota quella posta al di sopra dei 1150 metri sul livello del mare.
Non è assentibile nessun nuovo intervento di viabilità in quota, fatta eccezione per la viabilità di accesso alle attrezzature ed ai servizi previsti dal presente strumento e per quella all'interno delle "aree già insediate" come successivamente definite dalla presente normativa.
La viabilità. in quota esistente non può essere interessata da opere di miglioramento se non per:

1. il rifacimento periodico del manto di usura e la manutenzione delle attrezzature connesse;
2. il modellamento ed il reinerbimento delle scarpate;
3. la realizzazione di sovrappassi ed attraversamenti sciabili;
4. Ia realizzazione di fasce laterali per il parcheggio degli autoveicoli.

La viabilità in quota si classifica, ai sensi della presente normativa, nei seguenti due tipi:

1. viabilità percorribile tutto l'anno da. tenere sgombra dall'accumulo di neve;
2. viabilità percorribile solo in assenza di neve al suolo, da percorrere o attraversare sciando nel periodo invernale.

Art. 10 Viabilità Pedemontana

Ai sensi della presente normativa è definita viabilità pedemontana quella posta al di sotto dei 1150 metri sul livello del mare.
I nuovi interventi di viabilità pedemontana sono quelli previsti nella apposita tavola del presente strumento.
Essi devono comunque essere progettati nel rispetto del paesaggio e devono essere sottoposti alle verifiche ambientali previste dalla normativa vigente.
L'insieme degli interventi previsti sulla viabilità pedemontana deve tendere alla migliore mobilità nella fascia pedemontana per il soddisfacente collegamento di tutti i centri urbani esistenti con i punti di arroccamento.

TITOLO IV RICETTIVITA' ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 11 Aree già insediate

Ai sensi della presente normativa sono definite "aree già insediate", all'interno dell'area di competenza del progetto, quelle corrispondenti alle località di Passolanciano e di Mirastelle, così come perimetrate e campite nell'apposita tavola.
Le aree residenziali di Passo Lanciano e Mirastelle, perimetrate come inviluppo dell'esistente, sono per le aree residue le due destinate prevalentemente a ricettività turistica, a rotazione e servizi, parcheggi e verde attrezzato e sportivo.
Per tali aree i Comuni dovranno redigere un Piano Particolareggiato che dovrà essere sottoposto all'esame del Comitato Speciale per i Beni Ambientali ed alle Valutazioni di Incidenza.
Possono essere ammessi ulteriori insediamenti residenziali in lotti interclusi ed è consentito un premio di cubatura del 20% per gli edifici esistenti anche con mutamento di destinazione d'uso.
Le quantità residenziali non potranno superare comunque i 20% della cubatura totale da realizzare; le aree a servizi e a verde attrezzato dovranno avere una consistenza pari al 25% della Superficie Territoriale.

Art. 12 Nuovi interventi ricettivi e di servizio

I nuovi interventi ricettivi e di servizio devono essere di norma localizzati all'interno delle aree già insediate come definite e perimetrate dal presente strumento al fine di riqualificarle e contribuire al loro ridisegno urbanistico e funzionale.
Nell'ambito dell'area di competenza del presente strumento possono essere localizzati al di fuori delle aree già insediate come definite e perimetrate dal presente strumento solo i nuovi interventi ricettivi e di servizio previsti dal presente strumento con apposita simbologia sulle tavole grafiche.

Art. 13 Servizi alla partenza delle direttrici di arroccamento

Alla partenza delle "direttrici di arroccamento", così come definite al successivo art.16 è consentita la realizzazione di un complesso destinato a servizi e ristoro (ristorante, tavola calda, bar, informazioni scuole sci, affitto sci, pronto soccorso, ricettività di emergenza, adeguati parcheggi, etc.).

Art. 14 Parcheggi

La realizzazione di nuovi parcheggi è consentita in adiacenza alla viabilità esistente.

TITOLO V SISTEMA DEGLI IMPIANTI PER GLI SPORT INVERNALI

Art. 15 Direttrici di arroccamento

Per le direttrici di arroccamento finalizzate all'afflusso dei turisti dalla quota inferiore dell'area sciabile ai campi di sci deve essere raggiunta l'intesa con il Parco Nazionale della Maiella.
II sistema degli impianti di risalita articolato sulle quattro direttrici deve poter garantire l'arrivo in quota di turisti senza l'uso di mezzi motorizzati e senza l'ausilio degli sci.
A tal fine esse saranno composte da impianti di risalita che saranno localizzati secondo lo schema ipotizzato sulla tavola di progetto.

L'indicazione grafica relativa alla localizzazione degli impianti e dei nodi ha valore indicativo fino alla redazione dei relativi progetti esecutivi.
I grossi sistemi di arroccamento costituiscono delle opzioni programmatiche di sviluppo la cui più precisa articolazione e demandata da approfondimenti morfo-ambientali, nivologici e impiantistici che in questa sede non è stato possibile costruire.

Art. 16 Impianti di risalita
Gli impianti di risalita assentibili nell'area di competenza del presente strumento sono esclusivamente quelli individuati graficamente nelle tavole di piano, ad eccezione delle "sciovie scuola" così come successivamente normate dallo specifico articolo.
L'indicazione grafica relativa alla localizzazione degli impianti e dei nodi ha valore indicativo fino alla redazione dei relativi progetti esecutivi .
L'esatta ubicazione delle stazioni di partenza e di arrivo nonché la tipologia e le portate dei nuovi impianti previsti nel presente strumento, saranno definite nel dettaglio in sede di formulazione del progetto definitivo e dovranno garantire la compatibilità delle nuove previsioni rispetto al corretto funzionamento degli altri impianti già esistenti.
Sono altresì consentite attrezzature di rifugio ristoro a servizio degli impianti di risalita così come individuati nella tavola di progetto in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 61/83 nel testo in vigore.

Art. 17 Piste per lo sci da discesa
Le piste per lo sci da discesa possono essere realizzate in tutta l'area definita "bacino sciabile" del presente strumento. La progettazione e la realizzazione delle nuove piste di sci, oltre che essere conforme a quanto disposto dal precedente art. 6, deve rispettare le prescrizioni di omologazione della FISI.
Le stesse piste esistenti potranno essere adeguate solo entro i limi ti sopradetti. Dovrà comunque essere garantito il ripristino ambientale dei tracciati con riporto di terreno vegetale e inerbimento.
Le piste eventualmente da realizzare attraverso superfici boscate devono essere progettate secondo tracciati che riducano al minimo l'impatto visivo sugli aspetti di percezione visiva del paesaggio attraverso 1'opportuno uso delle cortine alberate residue;
La sistemazione del fondo della pista deve garantire, attraverso opportune opere di drenaggio e di regimentazione delle acque meteoriche il contenimento degli effetti negativi connessi al dilavamento superficiale.
E' consentita la realizzazione di strutture fisse per il cronometraggio delle competizioni.

Art. 18 Piste per lo sci da fondo
E' consentita la realizzazione di anelli per la pratica dello sci da fondo in tutta l'area definita "bacino sciabile" dal presente strumento.
Nell'ambito del bacino sciistico potranno comunque essere consentite piste per il fondo con le minime strutture di supporto necessarie.

Art. 19 Sciovie scuola
Sono definiti impianti scioviari di servizio o campi scuola tutti gli impianti di risalita del tipo scioviario di lunghezza inferiore ai 300 metri. Dette "sciovie scuola" possono essere realizzate, indipendentemente da quanto previsto nel precedente art.17 e dalle indicazioni grafiche della tavola di piano, in tutta l'area definita "bacino sciabile" purchè non boscata, a condizione che non interferiscano con le altre piste di sci e con gli altri impianti di risalita

Art. 20 Aree per gli slittini
Nelle piste di sci è vietato l'uso di slittini o bob. Per tale uso possono essere predisposti appositi campetti, opportunamente attrezzati e recintati, localizzabili in tutta l'area definita "bacino sciabile" purchè non boscata.

Art. 21 Bacini di accumulo idrico per i sistemi di innevamento artificiale
E' consentita, in tutta l'area definita " bacino sciabile" la realizzazione di piccoli bacini di accumulo per le risorse idriche eventualmente necessarie al funzionamento degli impianti per l'innevamento artificiale delle piste di sci.

TITOLO VI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER IL TURISMO MONTANO ESTIVO

Art. 22 Percorsi escursionistici
E' consentita in tutta l'area di competenza del presente strumento il tracciamento, la sistemazione e l'arredo di percorsi escursionistici da utilizzare a piedi o a cavallo.

Art 23 Impianti per il turismo equestre
A servizio dei percorsi escursionistici previsti dal precedente articolo è possibile la realizzazione di impianti per il turismo equestre comprendenti scuderie, campo prova ed attrezzature annesse.
Detti impianti. devono essere realizzati con strutture in legno, nel rispetto del. paesaggio e dell'ambiente.

Art. 24 Palestre di roccia
E' consentita la realizzazione di strutture fisse per l'attrezzatura di palestre di roccia, compresa la realizzazione di piccole strutture di servizio alla base delle stesse (pronto soccorso, campo base, bivacco attrezzato).

Art. 25 Altre attrezzature per il turismo montano estivo
Sulle piste di sci e comunque nelle aree non boscate e/o coperte da bosco ad alto fusto possono essere sistemati ed inerbiti artificialmente i pendii e possono essere installate attrezzature fisse per la pratica dello sci d'erba e del trottinerba, nonchè scivoli estivi per slitte su pattini o ruote in gomma ("rodelbahn").